

Avv. Letizia Vescovini
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Il futuro conta... anche per le donne! In famiglia, sul lavoro e negli investimenti

Ciclo di webinar
Ingresso libero
previa registrazione

www.ilfuturoconta.it

REGIONE DEL VENETO

il futuro  conta



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ALUMNI



L'ACF-ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

23 FEBBRAIO 2021

COME
QUANDO
PERCHE'



Arbitro per le Controversie Finanziarie

<https://www.acf.consob.it/>

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.

L'ACF ha iniziato la propria attività il 9 gennaio 2017.

CONSOB

DELIBERA N. 19602

**ISTITUZIONE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)
E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI 5-BIS E 5-TER,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179**

CONSOB

**Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF.

Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF.

E' uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Possono essere sottoposte all'ACF controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", come individuati dal Regolamento sull'ACF [articolo 2, comma 1, lettere g) e h)].

Chi è l'investitore "retail"?

Il così detto cliente al dettaglio che può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica che non possiede particolari competenze, esperienze e conoscenze in materia di investimenti finanziari.

Non possono rivolgersi all'ACF gli investitori cosiddetti "qualificati" o "professionali" (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni).

- Chi sono gli “intermediari”?

I soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano gli investimenti finanziari. Principalmente banche, ma anche società di intermediazione mobiliare (SIM) e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (SGR, SICAV e SICAF).

L’intermediario può essere anche non italiano, purché, se comunitari, con succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati ad operare nel nostro Paese.

L’intermediario risponde anche dell’attività svolta da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

I servizi di investimento sono attività che gli intermediari offrono al fine di investire i risparmi in strumenti finanziari:

- negoziazione o collocamento di titoli
- consulenza in materia di investimenti
- gestione di patrimoni

Il **servizio di gestione collettiva del risparmio** è offerto da specifici soggetti (SGR, SICAV o SICAF) appositamente autorizzati, che investono le somme raccolte dalla clientela secondo una predeterminata linea di investimento.

L'esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.

la somma richiesta all'intermediario non superi € 500.000;

sugli stessi fatti oggetto di ricorso **non** siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

E' consigliabile prima di scegliere se ricorrere all'ACF o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria verificare se l'intermediario contro cui agire è tra quelli inadempienti; in questo caso se l'oggetto del ricorso è lo stesso o è del tutto simile a quelli per i quali l'intermediario non ha adempiuto sarebbe più opportuno tentare la mediazione e procedere con una causa ordinaria perché difficilmente, stante i precedenti, la decisione dell'ACF porterebbe ad una concreta soluzione per il cliente che presupporrebbe un cambio di orientamento dell'Intermediario.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

COME PRESENTARE IL RICORSO

Prima di procedere è necessario richiedere all'Intermediario la documentazione riguardante l'operazione di investimento che si intende contestare.

La richiesta deve essere specifica e dettagliata e deve essere inviata tramite racc. a.r. o pec. L'intermediario ha 90 giorni per consegnare la documentazione.

Questo ci permette di verificare quale documentazione sia nella disponibilità dell'intermediario: ricordiamoci che la così detta «copia banca» è diversa dalla «copia cliente» rilasciata al cliente.

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Se ci si rivolge ad un legale è opportuno che la richiesta di documenti venga effettuata dallo stesso perché verrà modulata in base alle sue strategie difensive

I documenti che è necessario richiedere prima di avviare il procedimento sono:

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

1. copia dell'ordine d'acquisto
2. nota di eseguito dell'obbligazione di cui al punto 1;
3. segnalazioni di adeguatezza o inappropriata ovvero di conflitto di interessi;
4. copie dei contratti di negoziazione titoli ex art. 23 TUF, aggiornati con la normativa vigente all'epoca della negoziazione (si richiede la copia dei contratti di negoziazione titoli conforme al TUF e Reg. Consob 16190/2007 completo del documento relativo alla strategia di esecuzione degli ordini e del documento relativo alla policy di gestione del conflitto di interessi);
5. scheda prodotto/informativa dello strumento finanziario;
6. questionario di profilatura cliente secondo la normativa MIFID dai 3 anni precedenti l'investimento ad oggi (ovvero al momento della contestazione);
7. estratti conto del deposito titoli e conto corrente con indicazione analitica dei movimenti dai 3 anni precedenti l'investimento ad oggi (ovvero al momento della contestazione);
8. Documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Comunicazione Consob in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, previsti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ovvero di strumenti finanziari complessi n. 97996 del 22 dicembre 2014.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Prima di presentare il ricorso è necessario sia stato già presentato un **reclamo** con il medesimo oggetto ed i medesimi fatti, all'intermediario.

Se la risposta al reclamo è **insoddisfacente** oppure l'intermediario **non ha risposto** nei **60 giorni** dal ricevimento del reclamo si può procedere con il ricorso all'Arbitro.

Il ricorso deve essere proposto **entro un anno** dalla presentazione del reclamo all'intermediario (Art. 10, comma 3, del Regolamento ACF 19602/2016);

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Il ricorso deve contenere:

il nome dell'intermediario

l'esposizione dei fatti

l'indicazione della somma richiesta.

E' opportuno (anche se non necessario) fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.

Avv. LETIZIA VESCOVINI

VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Nel ricorso all'ACF il cliente potrà contestare:

- a) la mancanza del contratto scritto relativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 23 TUF, ovvero il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative di tempo in tempo vigenti;
- b) la mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa in merito alla natura dei servizi e attività di investimento prestati, nonché alle **specifiche caratteristiche dei prodotti finanziari e ai rischi ad esse** connessi;
- c) la mancanza di adeguata informativa all'investitore in relazione alla natura ed estensione della specifica situazione di **conflitto di interessi** connessa all'operazione normalmente presente in queste ipotesi in quanto le azioni e le obbligazioni erano collocate dalla stessa banca emittente;
- d) la omessa o non genuina raccolta delle informazioni dal cliente tramite il questionario di **profilatura MIFID**;
- e) la mancata o erronea verifica della **appropriatezza o adeguatezza** dell'investimento rispetto al profilo del cliente;

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il ricorso può essere presentato direttamente dal cliente oppure tramite un procuratore o un'associazione dei consumatori anche se è altamente consigliata la difesa tecnica.

(Gli intermediari si difendono in modo tecnico, tramite legali).

Il 73% dei ricorsi nel 2020 è stato presentato tramite un legale.

Il ricorso deve essere esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell'intermediario.



Ricorrere all'ACF è gratuito.



La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF.



Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso.

Ricevuto il ricorso, l'ACF lo invia all'intermediario tramite la piattaforma informatica a cui l'intermediario può accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell'Arbitro.

La comunicazione iniziale delle credenziali di accesso avviene tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'intermediario all'Arbitro all'atto dell'adesione. Allo stesso indirizzo di posta elettronica è notificata l'esistenza di nuovi atti o di nuovi ricorsi.



L'intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un'associazione di categoria) per presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni ("deduzioni") al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole.



L'intermediario deve, inoltre, trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.

Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione **nei successivi 15 giorni**;



l'intermediario può a sua volta, **entro 15 giorni**, sempre con le stesse modalità, controreplicare.

Tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica confluiscono automaticamente nel fascicolo elettronico visibile a entrambe le parti e all'Arbitro.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT



A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell'ACF per la decisione

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

LE DECISIONI ACF
QUELLE CONDIVISIBILI E
QUELLE MENO

Arrivano al 65 per cento le vittorie dei risparmiatori davanti all'Acf

Il bilancio Acf

| | RICORSI RICEVUTI* | TOTALE DECISIONI ASSUNTE | DI CUI DECISIONI ASSUNTE DAL COLLEGIO | DI CUI RICORSI ESTINTI | DI CUI RICORSI INAMMISSIBILI/IRRICEVIBILI | RICORSI ACCOLTI | RICORSI RIGETTATI | RISARCIMENTI RICONOSCIUTI |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 2020 | 1772 | 1514 | 1060 | 212 | 242 | 65% | 35% | € 28.506.269 |
| 2019 | 1678 | 1337 | 853 | 194 | 290 | 55% | 45% | € 15.777.970 |
| Totale quadriennio | 7113 | 5267 | 3293 | 676 | 1298 | 66% | 34% | € 84.423.563 |

NOTA: * nel 2018 sono stati ricevuti 1824 ricorsi e 1839 nel 2017

FONTE: Acf

Agli intermediari viene chiesta più chiarezza

Gli orientamenti assunti dalle obbligazioni subordinate alle «risolte»

■ L'anno passato dell'Acf oltre ai numeri è interessante anche per le questioni affrontate e le decisioni prese. Con l'avvocato Letizia Vescovini abbiamo provato a fare un riepilogo dei passaggi salienti da questo punto di vista. Un punto che è stato sottolineato dall'Acf quest'anno riguarda il tema delle obbligazioni subordinate, rispetto alle quali è stato dettato il principio secondo cui il vincolo di subordinazione e le sue conseguenze, debbano essere chiaramente spiegati al cliente dall'intermediario. «Il principio è stato affermato in merito alle obbligazioni subordinate di Monte Paschi Siena - afferma Vescovini - ed è stato stabilito che il cliente fosse meritevole di risarcimento nel caso in cui non gli fossero stati chiariti i termini della questione. La subordinazione incide sul livello di rischio assunto perché colloca il detento-

re del titolo in una posizione più arretrata rispetto ad altri creditori dell'emittente «sicché (si legge nella decisione 2150 del 17 gennaio 2020 dell'Acf), la relativa informazione non può certo dirsi indifferente per l'investitore e questo a prescindere da come la disciplina vigente in materia temporis conformasse lo standard informativo, peraltro minimo, sempre dovuto».

Un altro punto dolente toccato è stato quello dei titoli illiquidi. «In questo caso l'Acf - spiega Vescovini - ritiene che l'intermediario sia tenuto all'adempimento di obblighi informativi «rafforzati» per tali prodotti illiquidi, come prescritto dalla Comunicazione Consob 3 marzo 2009 e che è onere dell'intermediario che contesta la illiquidità, fornire dimostrazione della circostanza che, alla data dell'investimento, il titolo fosse liquido, per andare assolto da responsabilità. Questo principio è stato più volte espresso decidendo ricorsi di azionisti della Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Banca popolare San felice 1893 (tra le tante, decisione 2977 del 13 ottobre 2020)».

Le obbligazioni Portugal Telecom, a dispetto della denominazione «europea» erano garantite dalla società brasiliana Oi Sa, che probabilmente figurando in prima linea sarebbe stata meno appetibile per un investitore. Anche in questo caso l'Acf ha indicato che il cliente dovesse essere avvertito di questa circostanza dal gennaio 2015 (data a partire dalla quale era subentrata Oi Sa) anche se avesse effettuato l'acquisto on line. «Oltre ad informare il cliente di tale rilevante circostanza - continua Vescovini - doveva essere indicata sulla modulistica la presenza del garante Oi Sa che determinava di fatto un cambiamento del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione».

Anche in tema di obbligazioni Astaldi, il Collegio Acf (decisioni 2694 del 23 giugno 2020; n. 2898 del 22 settembre 2020) ha ritenuto che trattandosi di uno «strumento complesso» caratterizzato da un elevato grado di rischio e volatilità ad esso andava applicato il più stringente regime di informazione previsto dalla Comunicazione Consob 0097996 del 22 dicembre 2014; l'inter-

mediario che non ha assolto a tali obblighi informativi e/o non è stato in grado di provarne l'adempimento è tenuto al risarcimento del danno.

C'è poi il grande tema di legittimazione passiva delle banche cessionarie (Ubi e Bper) degli enti ponte costituiti a seguito della procedura di risoluzione di Banca Etruria, Carife, Banca Marche e Carichieti, «il Collegio ACF (tra le tante 2923 del 30 settembre 2020) ha mantenuto - conclude Vescovini - l'orientamento inizialmente espresso, confermando la legittimazione passiva delle prime sulle violazioni delle regole di condotta nella vendita di azioni delle vecchie banche risolte; anche per quanto riguarda le due popolari venete poste in LCA (Popolare di Vicenza e Veneto banca e le loro controllate Banca Nuova e Banca Apulia), l'ACF ha ritenuto per le medesime ragioni la legittimazione passiva di Intesa San Paolo (si veda tra le tante 2686 dell'8 giugno 2020). Si ricorda che però questo è uno dei grandi filoni di inadempimento da parte delle banche in questione. — An.Cr.

Acf

Distribuzione ricorsi per aree geografiche. In %

Nord
25,4% nel 2019

24,5

Centro
30,7% nel 2019

32,2

Sud
43,4% nel 2019

42,8

Estero
0,5% nel 2019

0,5

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: il vincolo di subordinazione e le sue conseguenze, debbano essere chiaramente esplicitate al cliente, in adempimento degli obblighi informativi di cui è gravata l'intermediario.

Tale principio è stato espresso decidendo ricorsi aventi ad oggetto le obbligazioni subordinate di Monte Paschi Siena ritenendo pertanto il cliente ricorrente meritevole di risarcimento nel caso in cui si fosse verificata tale omissione.

«la natura subordinata dell'obbligazione impone all'intermediario di rendere edotto della clausola in diligente assolvimento degli obblighi di informazione e più in generale dell'obbligo di agire nel miglior interesse del cliente. La presenza di tale clausola modifica, infatti, l'ordine di preferenza con cui i sottoscrittori di tali titoli possono trovare soddisfazione, postergando la loro posizione a quella degli altri obbligazionisti ordinari e dunque incide sul livello di rischio assunto, "sicchè (si legge nella decisione 2150 del 17 gennaio 2020 dell'ACF), la relativa informazione non può certo dirsi indifferente per l'investitore e questo a prescindere da come la disciplina vigente ratione temporis conformasse lo standard informativo, peraltro minimo, sempre dovuto».

DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI TITOLI ILLIQUIDI

L'ACF ritiene che l'intermediario sia tenuto all'adempimento di obblighi informativi "rafforzati" per tali prodotti illiquidi, come prescritto dalla Comunicazione Consob 3 marzo 2009 e che è onere dell'intermediario che contesta la illiquidità, fornire dimostrazione della circostanza che, alla data dell'investimento, il titolo fosse liquido, per andare assolto da responsabilità.

Questo principio è stato più volte espresso decidendo ricorsi di azionisti della Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Banca popolare San felice 1893 (cfr.: tra le tante, decisione 2977 del 13 ottobre 2020: *“questo Collegio ha avuto modo di precisare oramai più volte, se è vero che la liquidità (così come per converso l'illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche –in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova –che costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione della circostanza che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità”*).

OBBLIGAZIONI PORTUGAL TELECOM

L'ACF ha evidenziato come fosse necessario che il cliente venisse reso edotto che quello strumento finanziario, al momento dell'investimento era garantito dalla società brasiliana Oi Sa, in adempimento della prescrizione di cui all'art. 31, comma 5 del Reg. Consob 16190/2007.

Dal gennaio 2015 (data a partire dalla quale era subentrata Oi Sa) gli intermediari al momento dell'acquisto anche se effettuato on line, dovevano informare il cliente di tale rilevante circostanza e quindi indicare sulla modulistica della presenza del garante Oi Sa che determinava di fatto un cambiamento del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione: essendo le obbligazioni "PORTUGAL TELECOM" "strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo", l'Intermediario avrebbe comunque dovuto fornire ai clienti anche le informazioni relative a tale garanzia, ivi inclusi i "dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia" (cfr. tra le tante, decisione 2752 del 10 luglio 2020). I clienti a cui l'intermediario non ha fornito tale informativa sono stati ritenuti meritevoli del risarcimento del danno.

OBBLIGAZIONI ASTALDI

Il Collegio ACF (cfr.: decisione 2694 del 23 giugno 2020; n. 2898 del 22 settembre 2020) ha ritenuto che trattandosi di uno “strumento complesso” caratterizzato da un elevato grado di rischio e volatilità ad esso andava applicato il più stringente regime di informazione previsto dalla Comunicazione Consob 0097996 del 22 dicembre 2014.

L'intermediario che non ha assolto a tali obblighi informativi e/o non è stato in grado di provarne l'adempimento è tenuto al risarcimento del danno.

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE BANCHE CESSIONARIE (UBI BPER) DEGLI ENTI PONTE COSTITUITI A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DI BANCA ETRURIA, CARIFE, BANCA MARCHE E CARICHJETI

Il Collegio ACF (tra le tante 2923 del 30 settembre 2020) ha mantenuto l'orientamento inizialmente espresso, confermando la legittimazione passiva delle prime sulle violazioni delle regole di condotta nella vendita di azioni delle vecchie banche risolte;

Anche per quanto riguarda le due popolari venete poste in LCA (Popolare di Vicenza e Veneto banca e le loro controllate Banca Nuova e Banca Apulia), l'ACF ha ritenuto per le medesime ragioni la legittimazione passiva di Intesa San Paolo (cfr. tra le tante 2686 dell'8 giugno 2020).

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Meno condivisibile appare l'orientamento ACF in tema **di prescrizione** del diritto al risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi informativi: il Collegio ACF ritiene che il **dies a quo della prescrizione** si indentifichi con quello in cui si **consuma l'inadempimento ossia al momento dell'operazione di investimento sostenendo** che, in tali casi, il danno si produce immediatamente nella sfera del cliente, essendo rappresentato dal pregiudizio alla possibilità di compiere una scelta consapevole.

Secondo questa impostazione il termine da cui far decorrere la prescrizione non è legato alla perdita di valore del titolo; nel caso di investimenti a lungo termine, ad esempio le azioni (divenute poi) illiquide, il cliente si è visto rigettata la richiesta di risarcimento qualora l'acquisto sia avvenuto dieci anni prima della richiesta risarcitoria.

Nemmeno sono sempre condivisibili gli orientamenti seguiti per la **quantificazione del danno** spettante all'investitore.

Secondo l'ACF qualora vi siano state **omissioni informative**, il risarcimento del danno deve essere **ridotto** qualora l'investitore decida di conservare nel proprio patrimonio i titoli della cui rischiosità non era stato doverosamente informato al momento dell'acquisto, anche una volta che ne ha assunto consapevolezza, poiché riconducibile alla previsione dell'art. 1227, comma 2, cc (cfr. fra le tante 2694 del 23 giugno 2020).

Va infatti considerato che l'investitore pur reso edotto dalla rischiosità del titolo non è detto sia in possesso delle competenze necessarie per poter gestire il titolo rischioso che gli è stato appunto venduto dall'intermediario.

Difficilmente il cliente di fronte ad una **riduzione del valore** del titolo è in grado di capire se si tratta di una variazione fisiologica o rivelatrice di un prossimo default.

Sarebbe quanto meno necessario pretendere che l'intermediario **dimostri di aver comunicato al cliente della rischiosità** e gli abbia fornito motivate opzioni alternative prima di attribuirgli un concorso nella determinazione del danno.

Ad esempio per le obbligazioni subordinate MPS, l'ACF ritiene risarcibile la differenza tra il valore di acquisto ed il valore derivante dalla conversione forzata di tali obbligazioni in azioni per effetto del burden sharing disposto dal MEF nel 2018, azioni che peraltro nei giorni appena successivi a tale operazione persero oltre il 40% del loro valore. L'ACF ritiene che l'obbligazionista subordinato (che nemmeno sapeva di aver acquistato subordinate) che suo malgrado ha subito la conversione forzata in azioni dovesse prontamente vendere questa ultime. Pare pretendere un po' troppo ...

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

ACF ABF MEDIAZIONE/AGO?

Se il contrasto sorto tra cliente e intermediario non riguarda servizi o attività con **finalità di investimento** (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni) ma la prestazione di **operazioni e servizi bancari e finanziari** (ad es. conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti personali o mutui immobiliari, segnalazioni alla Centrale dei Rischi) , il ricorso non deve essere indirizzato all'ACF ma **all'Arbitro Bancario Finanziario**, istituito dalla Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB).

| | ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (BANCA D'ITALIA) | ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE - ACF (CONSOB) | MEDIAZIONE CIVILE |
|---|---|--|---|
| Materie di competenza | <p>Si può ricorrere all'Abf per controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché di servizi di pagamento, ad eccezione di quelle relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.</p> <p>(L'ABF non può decidere su questioni attinenti a prodotti, servizi e attività con finalità di investimento per le quali si ricorre all'Acf)</p> | <p>Possono essere portate davanti all'Acf le controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio</p> | <p>Per i contratti bancari, finanziari e assicurativi è sempre possibile, senza limite di importi o di competenza</p> |
| Importo massimo per la richiesta di restituzione da parte dell'intermediario | Inizialmente 100 mila euro portato ad 200 mila | 500 mila euro | Nessun limite |
| Tempi di attesa per il ricorso dopo il reclamo all'intermediario | 60 giorni | 60 giorni | |
| Esempi di materie affrontate | servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali, le carte di credito, le segnalazioni ai Sic | Negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini; sottoscrizione e/o collocamento; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti. Un esempio di gestione collettiva del risparmio sono i i fondi comuni di investimento mobiliare | Tutte le questioni relative alle materie bancarie, assicurative, finanziarie |

| | ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (BANCA D'ITALIA) | ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE - ACF (CONSOB) | MEDIAZIONE CIVILE |
|--|---|--|--|
| Costi del ricorso | 20 euro (restituiti al cliente se le sue ragioni vengono conosciute) | Completamente gratuito | Costi parametrati al valore della lite. In genere è dovuta un contributo di attivazione Sul sito di Unioncamere (a titolo di esempio) il costo più elevato è per liti di valore oltre i 5 milioni, il cui costo è di 4.600 euro più iva. Sul sito del Consiglio nazionale forense (Cnf) il massimo è indicato in 11.224 euro (dimezzato per le materie obbligatorie, tra cui quelle bancarie, assicurative e finanziarie) |
| Tempi previsti normativamente | 105 giorni, di cui 45 riconosciuti all'intermediario per presentare le proprie controdeduzioni e 60 per assumere la decisione | Sei mesi dalla presentazione del ricorso (90 giorni per la decisione a partire dalla formazione del fascicolo) | Tre mesi |
| Obbligo di presenza della controparte | Sì | Sì | No |

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

LA SCELTA TRA ACF E MEDIAZIONE/AGO:

COSTI / BENEFICI

TIPO DI ISTRUTTORIA (DOCUMENTALE ACF)

GIURISPRUDENZA DELLO STESSO ACF (CONSULTABILE SUL SITO)

L'INTERMEDIARIO PUO' NON ADEMPIERE ALLA DECISIONE ACF



GLI INTERMEDIARI INADEMPIENTI

Avv. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

Il procedimento ACF prevede che qualora la decisione resa al termine del procedimento nei 30 giorni dalla notifica non venga adempiuta anche solo parzialmente, l'intermediario "inadempiente" venga inserito sul sito web dell'Arbitro Consob e, a cura e spese dell'intermediario e, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT

La decisione ACF qualora non venga adempiuta spontaneamente dall'intermediario non può essere eseguita coattivamente come avviene con le sentenze ottenute al termine di una causa davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.


L'unica "sanzione" che subirà l'intermediario è la pubblicazione suddetta che avrebbe la finalità di rappresentare un deterrente per l'intermediario che non intende apparire inaffidabile ai clienti ed al sistema creditizio.

Andando ad esaminare l'elenco delle decisioni relative ad intermediari inadempienti si può constatare che solitamente sono:

- 1) soggetti che hanno incorporato un altro intermediario e che quindi non ritengono di dover risarcire i clienti per fatti accaduti con l'intermediario incorporato (vedasi Intesa San Paolo quale incorporante di Banca Nuova o di Banca Apulia ovvero Bper per quanto riguarda Carife ed UBI per Banca Marche e Banca Etruria);
- 2) istituti di credito le cui azioni sono divenute illiquide (ad esempio Banca Popolare di Bari, Banca Agricola Popolare di Ragusa) ed i ricorrenti reclamano la restituzione ovvero il risarcimento del controvalore investito in tale azioni.

GLI INADEMPIMENTI RELATIVI AL 2020

Intermediari che nel corso del 2020 non hanno dato seguito alle decisioni dell'Acf



I mancati adempimenti del quadriennio

| INTERMEDIARIO | N. MANCATI ADEMPIMENTI | NOTE |
|--|------------------------|--|
| Banca Popolare di Bari Spa | 280 | Circa la metà delle decisioni risulta essere stata eseguita tramite appositi accordi conciliativi tra le parti |
| <i>Cassa di Risparmio di Orvieto Spa</i> | 22 | Società controllata dalla Banca Popolare di Bari Spa |
| Banca Popolare di Vicenza Spa in liquidazione coatta Amministrativa | 255 | Poi eseguite tramite fondo pubblico previsto dal D.L. "Milleproroghe" 2018 |
| Veneto Banca Spa In Liquidazione Coatta Amministrativa | 249 | Poi eseguite tramite fondo pubblico previsto dal D.L. "Milleproroghe" 2018 |
| Intesa Sanpaolo Spa | 363 | Per fatti riconducibili a Banca Apulia Spa e Banca Nuova Spa. Circa il 65% eseguite tramite fondo pubblico previsto dal D.L. "Milleproroghe" 2018 |
| Unione Di Banche Italiane Spa | 141 | Per fatti riconducibili a Banca delle Marche e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Circa l'80% eseguite tramite fondo pubblico previsto dal D.L. "Milleproroghe" 2018 |
| Banca Popolare Dell'alto Adige Spa | 27 | |
| Credit Agricole Italia Spa | 12 | In qualità di società incorporante Cassa di Risparmio di Cesena Spa e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. |
| Banca Valsabbina Società Coop. per Azioni | 11 | |
| Banca Popolare Pugliese Società Coop. Per Azioni | 9 | |
| Bper Banca Spa | 8 | Per fatti riconducibili a Cassa di Risparmio di Ferrara. Circa il 65% eseguite tramite fondo pubblico previsto dal D.L. "Milleproroghe". |
| Altri | 18 | |

La pubblicità negativa che discende dalla pubblicazione della decisione non adempiuta sul sito della ACF non pare una sanzione efficace e temuta dall'intermediario.

Nel primo caso perché risulta dalla stessa pubblicazione che l'intermediario non adempie ad una decisione per fatti commessi da un altro soggetto e nel secondo caso perché la illiquidità delle azioni che porta a ricorrere all'ACF è solitamente già ampiamente nota e non pare preoccupare l'istituto di credito ovvero preoccupa meno che risarcire il danno o restituire il valore investito.

AVV. LETIZIA VESCOVINI
VESCOVINI@STUDIOVESCOVINI.IT